

ARGOMENTI TRIBUTARI

*Collana diretta da Raffaello Lupi*

AA. VV.

*a cura di Raffaello Lupi e Dario Stevanato*



ANDERSEN LEGAL


*Ufficio Studi*

# La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa

*Cessioni d'azienda, fusioni, conferimenti e scissioni:  
profili comuni e specificità*

La fiscalità delle operazioni  
straordinarie d'impresa

4516/01



**Gli a**

*La presente edizione è stata chiusa in redazione il 21 febbraio 2002*

ISBN 88-324-4516-6

© 2002 - Il Sole 24 ORE S.p.A.  
Area Strategica d'Affari Pirola

Sede legale: via Paolo Lomazzo 52, 20154 Milano  
Amministrazione e Redazione: via Castellanza 11, 20151 Milano  
Per informazioni: Servizio Clienti Tel. 02.3022.5680 - 06.3022.5680  
Fax 02.3022.5400 - 06.3022.5400  
e-mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Prima edizione: febbraio 2002

---

Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.  
L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità  
per involontari errori o inesattezze.

---

Giacome  
Ivana A.  
Lorenzo  
Sapi  
Flavia B.  
Adriano  
Domeni  
Cristian  
Fabrizio  
Orie  
Alessan  
Frances  
And  
Samuele  
Annalise  
Carlo G.  
Giusepp  
Michele  
Raffaell  
Valeria  
Marco A.  
Giusepp  
Alessan  
Gianpie  
Udi  
Paolo R.  
Michele  
Gabriel  
And  
Lorenzo  
Dario S.  
Paola T.  
Frances  
Franco  
Alessia  
And  
Umbert

## 5.6 La rappresentazione del conferimento "neutrale" ex art. 4 del D.Lgs. 358/1997 nel bilancio della conferente

*Paola Tarigo, docente di diritto tributario d'impresa, Università di Genova*

### 5.6.1 L'irrelevanza fiscale delle voci create, a seguito di conferimenti neutri ex art. 4, D.Lgs. 358/1997, nel bilancio della conferente

La risoluzione n. 82/E del 6 giugno 2000, già commentata nei contributi che precedono, è stata l'occasione, per il ministero delle finanze, di esprimersi sulla natura giuridico tributaria delle poste formate, in occasione di un conferimento neutrale ex art. 4 D.Lgs. 358/1997, nel bilancio della società conferente. Nella fattispecie, una società incorporante si poneva il problema di utilizzare il proprio patrimonio netto, contenente una "riserva in sospensione d'imposta"<sup>96</sup> per coprire il deficit patrimoniale della incorporanda. A tal fine l'incorporante chiese al Ministero se potesse procedere alla copertura del deficit dell'incorporata utilizzando il fondo in questione.

La risposta del Ministero è lineare nell'illustrare al contribuente che la riserva formatasi in conseguenza del conferimento d'azienda ex art. 4, D.Lgs. n. 358 del 1997, non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d'imposta, bensì una libera posta del patrimonio netto.

Chiarisce, infatti, alla società che con la nuova disciplina dell'art. 4 i valori da conferimento sono privi di rilevanza fiscale, sia per il conferente, sia per il conferitario, essendo in sospensione d'imposta. Citando la Visentini e la Pandolfi, come esempi di leggi agevolative che attribuivano pieno riconoscimento fiscale ai valori assunti dalla conferitaria, rileva il diverso contenuto normativo della nuova disciplina in rapporto ad esse.

Nel contesto di quei provvedimenti l'iscrizione del fondo in sospensione d'imposta era finalizzata ad evitare una più o meno rapida "monetizzazione", attraverso la distribuzione ai soci del vantaggio fiscale immediatamente conseguito dalla conferitaria, alla quale erano consentiti maggiori ammortamenti a fini fiscali<sup>97</sup> e quindi minori redditi imponibili. E poiché la legge ammetteva il salto d'imposta, destinato a ricomporsi nel momento in cui la conferente avesse realizzato le azioni o quote ricevute, vi era una "interrelazione" tra il valore assunto ai fini fiscali dalla partecipazione e la riserva in sospensione da imposta, poiché da un lato il realizzo delle partecipazioni pro-quota smobilizzava fiscalmente la riserva; dall'altro, l'assoggettamento a tassazione di quest'ultima comportava paritetico riconoscimento di un maggior valore fiscale della partecipazione. Solo l'utilizzo della riserva a copertura di perdite era ininfluenza su tale valore della partecipazione.

Ribadendo che con il nuovo regime dell'art. 4 i maggiori valori di conferi-

<sup>96</sup> Questa voce era stata così denominata dall'incorporante, ed era stata costituita a seguito di un conferimento, ex art. 4, D.Lgs. n. 358 del 1997.

<sup>97</sup> O comunque maggiori valori riconosciuti fiscalmente.

## "neutrale" ex art. 4 conferente

1, Università di Genova

### quinto di conferimento o della conferente

umentata nei contributi  
finanze, di esprimersi  
occasione di un conferi-  
ella società conferente  
problema di utilizzare il  
pensione d'imposta"<sup>98</sup>  
tal fine l'incorporante  
el deficit dell'incorpo-

contribuente che la ri-  
da ex art. 4, D.Lgs. n.  
sospensione d'imposta

olina dell'art. 4 i valori  
l conferente, sia per il  
la Visentini e la Pan-  
pieno riconoscimento  
contenuto normativo

fondo in sospensione  
fa "monetizzazione"  
mediatamente conse-  
riori ammortamenti  
la legge ammetteva il  
si la conferente aves-  
lazione" tra il valore  
sospensione da impo-  
uota smobilizzava fi-  
zione di quest'ultima  
e fiscale della parte  
ite era ininfluyente su

ori valori di conferi-

stata costituita a seguito

mento non sono fiscalmente riconosciuti tanto per la conferente, quanto per la conferitaria, il Ministero precisa che la società ha denominato in modo improprio il conto in cui è confluita la plusvalenza da conferimento, poiché - puntualizza - non si tratta di una "riserva in sospensione d'imposta", bensì, esclusivamente, di "una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società. E ciò senza alcun effetto di affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell'attivo che si renderanno comunque imponibili al momento del loro realizzo".

### 5.6.2 Regimi di neutralità fiscale e imputazione a riserva della plusvalenza da conferimento

Quella di imporre l'iscrizione della plusvalenza in un fondo del patrimonio netto, ai fini della sua sospensione da imposta, è caratteristica risalente del sistema fiscale italiano, a fronte della quale è stata la normativa civilistica a cedere e a legittimare, in deroga agli ordinari criteri di valutazione, l'effettuazione in bilancio di accantonamenti in esclusiva applicazione delle norme tributarie<sup>98</sup>.

Individuare se ricorra una delle ipotesi che legittimano la deroga è pertanto fondamentale agli effetti della disciplina civilistica, perché, se la norma tributaria non impone l'accantonamento del plusvalore ad una riserva patrimoniale, non sussiste una valida ragione per derogare ai principi generali e ai criteri di valutazione del bilancio.

Regimi di neutralità fiscale per il conferimento d'azienda sono previsti sia per le operazioni nazionali, sia per quelle transfrontaliere.

Per quanto riguarda queste ultime, è noto come la neutralità sia riconosciuta nella prospettiva che il conferimento abbia come risultato l'integrazione dell'attivo netto apportato dalla conferente in una stabile organizzazione in Italia della conferitaria e dunque è basata su un elemento di collegamento materiale con il territorio dello Stato<sup>99</sup>, tanto nello schema del conferente residente e del conferitario non residente<sup>100</sup>, quanto nel modello di conferimento cosiddetto estero su estero<sup>101</sup>. La neutralità è comunque limitata ai componenti dell'azienda o del complesso aziendale, formanti oggetto del conferimento, che in seguito ad esso sono effettivamente confluiti in detta stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato<sup>102</sup>.

Poiché la disciplina tributaria sui conferimenti nazionali non condiziona il regime di sospensione del plusvalore all'iscrizione di un fondo nel patrimonio

<sup>98</sup> Vedi art. 2426, 2° comma, c.c.

<sup>99</sup> Cfr., direttiva del Consiglio della Cee, 23 luglio 1990, 90/434/CEE.

<sup>100</sup> Cfr. art. 1, lett. c) e, per rinvio, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, emanato in attuazione della direttiva 90/434/CEE.

<sup>101</sup> Cfr. art. 1, lett. d) e, per rinvio, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.

<sup>102</sup> Vedi artt. 2, 2° comma, e 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.

netto, sembrano non esservi argomenti validi per sostenere che civilisticamente la plusvalenza non debba ordinariamente concorrere alla formazione del risultato economico d'esercizio. Mancando una disciplina specifica della riserva nella normativa sui conferimenti nazionali, i principi generali e i criteri di valutazione sulla redazione del bilancio e sulla formazione dell'utile d'esercizio non giustificerebbero eccezioni alla regola ordinaria dell'imputazione a conto economico, in ordine alla quale, ed al sovraordinato principio della rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio ha il fine di rilevare solo gli utili sicuramente conseguiti al termine dell'esercizio, ma, al tempo stesso, tutti quelli che sono tali<sup>103</sup>. Sicché la diretta imputazione della plusvalenza da conferimento in sospensione da imposta in una riserva patrimoniale è contraria ai principi di bilancio. Ovviamente, una volta imputata la plusvalenza a conto economico, l'assemblea è libera nel deliberare, poi, l'accantonamento a riserva del risultato d'esercizio. Questo almeno sotto il profilo fiscale in quanto, sotto il profilo civilistico occorre valutare se in questo modo si mostrino, presso la conferente, utili aventi un sufficiente grado di solidità e stabilità, secondo quanto esposto nei precedenti paragrafi (vedasi sull'argomento i paragrafi 5.1 e 5.3), con considerazioni che vale la pena di riprendere al prossimo paragrafo.

### 5.6.3 Plusvalenza intercompany in sospensione d'imposta e valutazioni di bilancio

Ci si può domandare, infatti, se la conferente debba mostrare "utili da conferimento" nell'ipotesi che il conferimento d'azienda sia posto in essere tra due società del gruppo, ad esempio supponendo che a conferire sia la controllante e conferitaria sia la controllata (rafforzandosi, in questo modo, il controllo dell'una sull'altra).

La questione, cui la dottrina non ha dedicato la dovuta attenzione, concerne in definitiva la possibilità di negare natura di utili realmente conseguiti ai plusvalori derivanti da operazioni poste in essere tra società legate da rapporti di controllo, in virtù di un loro presunto carattere di essere maggiormente esposti a rischi di esigibilità di quanto non lo siano i proventi realizzati nei confronti di soggetti con i quali tali rapporti non sussistono.

Il problema diventa ancor più delicato quando il provento *intercompany* è a carattere straordinario e, senza di esso, la gestione della società che l'ha conseguito si sarebbe chiusa in perdita. Dal punto di vista del gruppo, si tratta, infatti e pur sempre, di un provento reddituale conseguito "in casa", della cui realizzazione potrebbe dubitarsi in relazione al principio che "no man can make a profit by trading with himself".

La tesi della non realtà (realizzazione) del plusvalore conseguito dalla controllante nel conferimento d'azienda alla propria controllata condurrebbe, oltre che ad un dovere degli amministratori di accantonarne il relativo impor-

<sup>103</sup> Così: Colombo G.E., *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in "Trattato delle società per azioni", diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7\*, Torino, 1994, 190.

to, anch  
zione<sup>10</sup>

Gl  
zione in  
le plus  
control  
to econ

La  
mento  
dall'isc  
dell'alt  
zione r  
pless  
che, in  
debba  
svalori

At  
zione c  
singole  
dazione  
per cas

In  
un gru  
mente  
to econ  
di acce  
eccessi

104  
bilanci c  
tabili", a  
dice, in  
fini dell  
105

zione e  
1994, M  
conto ec  
nusvaler  
ni, *Clas*  
Docume  
E. Prove

106  
107  
società"  
1996, H  
108  
licy" in

to, anche ad un obbligo dell'assemblea di astenersi dal deliberarne la distribuzione<sup>104</sup>.

Gli stessi principi contabili italiani accennano nelle note, in materia d'iscrizione in bilancio di proventi e oneri straordinari, ad un trattamento specifico per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate, come possibile deroga all'ordinaria iscrizione nel conto economico<sup>105</sup>. Anche la Consob si è pronunciata su un caso simile.

La sua conclusione è stata quella di negare alla plusvalenza da conferimento conseguita nei confronti di una controllata un trattamento diverso dall'iscrizione nel conto economico, deducendo tale divieto dal principio dell'alterità dei soggetti giuridici e subordinandolo alle condizioni che l'operazione non sia manifestamente artificiosa ed il valore di trasferimento del complesso possa essere ritenuto ragionevole. Ha, peraltro, rilevato l'opportunità che, in siffatte ipotesi, la distribuzione degli utili scaturenti dall'operazione debba essere il più possibile correlata con la realizzazione finanziaria dei plusvalori<sup>106</sup>.

Anche nella dottrina di diritto commerciale è stata avanzata l'argomentazione della distinta soggettività giuridica e dell'autonomia patrimoniale delle singole società del gruppo, rilevandosi, comunque, che la suddetta raccomandazione della Consob opera sul solo piano dell'opportunità, da valutarsi caso per caso, e non su quello della liceità<sup>107</sup>.

In assenza di una normativa specifica dei proventi realizzati all'interno di un gruppo, i principi generali sulla redazione del bilancio d'esercizio nuovamente non giustificano eccezioni alla regola ordinaria dell'imputazione a conto economico. Per ciò, la conclusione nel senso di ritenere sussistente l'obbligo di accantonare a riserva non distribuibile gli utili interni presupporrebbe una eccessiva dilatazione della nozione di realizzazione<sup>108</sup>.

<sup>104</sup> Vedi art. 2433, 2° comma, c.c. Tesi sostenuta da: Rossi G., *Problemi giuridici relativi ai bilanci consolidati*, in AA.VV., "Il bilancio consolidato, VII direttiva comunitaria e principi contabili", a cura di Brunetti, Padova, 1985, 43; ID., *La tutela della maggioranza, la Consob e il giudice*, in "Riv. soc.", 1986, 451, in ordine al problema se il bilancio consolidato produca effetti ai fini della distribuibilità dell'utile da parte della capogruppo.

<sup>105</sup> Cfr. Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 12, *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, gennaio 1994, Milano, pubbl. fogli mob., 46, nt. 35. Fuori da queste ipotesi, per la generale iscrizione nel conto economico, nella classe E dei proventi ed oneri straordinari, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da riorganizzazioni di imprese, cfr. ID., Documento I 1, *Serie interpretazioni, Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili*, Documento interpretativo del principio contabile n. 12, maggio 1998, Milano, pubbl. fogli mob., E. Proventi e oneri straordinari, 25.

<sup>106</sup> Cfr. Consob, comun. n. 94004211 del 19 aprile 1994.

<sup>107</sup> Cfr. Colombo G.E., *Problemi in tema di bilancio consolidato*, in AA.VV., "I gruppi di società", Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, Milano, 1996, III, 1035-1037 e nt. 6.

<sup>108</sup> Così: Bianchi L.A., *Il trattamento in bilancio degli utili intercompany e le scelte di "policy" in materia di gruppi*, in AA.VV., "I gruppi di società", cit., 701.

Quanto a principi generali sembra parimenti da escludersi la possibilità di estendere agli utili in oggetto la norma che obbliga a disapplicare, in casi eccezionali, una disposizione civilistica in materia di bilancio qualora essa sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, ipotesi questa cui conseguirebbe l'iscrizione degli utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Infatti, a differenza degli utili da rivalutazioni prodotte da modifiche nella destinazione economica di beni iscritti a bilancio, riconducibili nell'ambito di applicazione della norma suddetta in quanto "non realizzati"<sup>109</sup>, gli utili infra-gruppo discendono da operazioni effettivamente poste in essere<sup>110</sup>.

La prospettiva che i plusvalori intercompany debbano ritenersi realizzati è sorretta, inoltre, dall'argomentazione fondata sul rilievo che le norme disciplinanti lo schema del conto economico impongono la separata iscrizione dei proventi generati da operazioni con controllanti, controllate e collegate. Sarebbe, cioè, la stessa previsione legislativa che impone la suddetta collocazione a sancire, indirettamente, la rilevanza reddituale di tali plusvalori e dunque la loro natura effettiva<sup>111</sup>.

#### 5.6.4 Consolidamento dei conti e plusvalori infra-gruppo

Se il conferimento d'azienda è posto in essere tra una controllante ed una controllata inclusa nel consolidamento dei conti, la plusvalenza intercompany dovrebbe essere soggetta alla generale regola di eliminazione degli utili interni (e delle perdite)<sup>112</sup>.

In proposito il principio contabile italiano sul bilancio consolidato accenna ad un possibile caso di deroga a tale regola generale nei casi di "ristrutturazioni aziendali"<sup>113</sup>.

È questa una nozione che i principi contabili sembrano impiegare in una accezione più ristretta rispetto a quella riferibile alla espressione legislativa di "riorganizzazione delle attività produttive" e alla tradizionale nozione di "riorganizzazione societaria". Difatti, le "ristrutturazioni aziendali" sono riferite dai principi contabili italiani a situazioni di crisi aziendale, o meglio a "operazioni

di riassetto azze al superam

Circa le se deroghe a alla natura de sere eliminat zione, bensì i

Inoltre, s sibile caso di solidamento, quella per cu minazione se operazioni "C

Ora, tali tuazioni deli strutturazion un'operazion dell'impresa. razioni a val fine di usufri

Si ritien essere mante ripristino de provocando, Anche sotto contributi de gnoli conten miche sottos

<sup>109</sup> Cfr. Colombo G.E., *Il bilancio d'esercizio*, in "Bilancio d'esercizio e consolidato", cit., 338.

<sup>110</sup> Vedi art. 2423, 4° comma, c.c. In tal senso: Bianchi L.A., *op. ult. cit.*, 703; Colombo G.E., *Problemi in tema di bilancio consolidato*, cit., 1036.

<sup>111</sup> Vedi art. 2425 c.c. Sul punto, cfr. Bianchi L.A., *op. ult. cit.*, 704. Tuttavia, per una diversa conclusione dell'Autore con riguardo alla disciplina della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, cfr. 704.

<sup>112</sup> Vedi art. 31, 2° comma, lett. c), e 3° comma, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

<sup>113</sup> Vedi Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento n. 17, *Il bilancio consolidato*, Marzo 1996, Milano, pubbl. fogli mob., cap. 11.2, punto (b), Casi particolari, (i) Scorporo di attività rivalutate e cessione delle stesse ad una partecipata di maggioranza e concomitante iscrizione di partecipazione nella cedente, nt. 48, 117.

<sup>114</sup> Vedi C pretazioni. *Clu tabili*, cit., 25. *imprese merca* malmente origi economica che mento nei prod zione di un pia tale piano vien separato per la che i principi c Documento n. fogli mobili, F

di riassetto aziendale normalmente originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di difficoltà economica<sup>114</sup>.

Circa le disposizioni di diritto commerciale, queste non prevedono espresse deroghe al principio generale dell'eliminazione degli utili interni in ordine alla natura dell'operazione. Gli utili realizzati dalla singola società devono essere eliminati nel consolidamento, non perché privi del requisito della realizzazione, bensì in ragione del fatto che non costituiscono utili per il gruppo.

Inoltre, salvo si tratti di utili "irrilevanti", per i quali ricorre un primo possibile caso di esonero finalizzato alla semplificazione delle procedure di consolidamento, la regola, con riferimento al secondo possibile caso di esonero, è quella per cui non possano comunque essere mantenuti - anche se i costi di eliminazione sono sproporzionati - gli utili (o le perdite) che non derivino da operazioni "correnti" ed inoltre "concluse a normali condizioni di mercato".

Ora, tali requisiti non sembrano suscettibili di realizzarsi proprio nelle situazioni delineate dai principi contabili e, in generale, nelle operazioni di ristrutturazione: il primo, stante l'oggettiva difficoltà di inquadrare un'operazione che per sua natura ha carattere straordinario in quelle correnti dell'impresa; il secondo, in ragione dell'effettuazione di talune di queste operazioni a valori contabili o comunque a valori inferiori a quelli economici, al fine di usufruire di regimi fiscali di favore.

Si ritiene, dunque, che la plusvalenza interna da conferimento non possa essere mantenuta nel consolidamento dei conti. Tale eliminazione comporta il ripristino del valore contabile originario per il gruppo dell'azienda conferita, provocando, tra l'altro, il riallineamento dei valori contabili e di quelli fiscali. Anche sotto questo profilo, insomma, può confermarsi quanto rilevato in altri contributi del presente volume (vedasi sull'argomento i contributi di Lupi e Vignoli contenuti in questo stesso capitolo) sulla debolezza delle ragioni economiche sottostanti alla operazione in esame.

P. Tarigo

<sup>114</sup> Vedi Commissione per la statuizione dei principi contabili, Documento I 1, Serie interpretazioni, *Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili*, cit., 25, nt. 6; ID, Documento n. 12, *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, 46, nt. 35: "le operazioni di riassetto aziendale normalmente originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di difficoltà economica che devono comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamento nei prodotti o nei processi produttivi) commerciale ed amministrativa a seguito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione come conseguenza del quale l'attivo aziendale residuo da tale piano viene inserito in un nuovo ciclo economico e contabile", rinviandosi a un documento separato per la contabilizzazione delle relative operazioni. Per ulteriori chiarimenti sui requisiti che i principi contabili individuano a base della nozione di "ristrutturazione aziendale", vedi ID., Documento n. 8, *Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato*, settembre 1983, Milano, pubbl. fogli mobili, E.VII.a., 92.